

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 54/2005.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 18 ottobre 2005;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, con il quale gli Enti lirici e le Istituzioni concertistiche e assimilate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1961, sono stati trasformati nelle seguenti Fondazioni di diritto privato:

Teatro comunale di Bologna;

Teatro lirico di Cagliari;

Teatro « Carlo Felice » di Genova;

Teatro « Alla Scala » di Milano;

Teatro « San Carlo » di Napoli;

Teatro « Massimo » di Palermo;

Teatro dell'Opera di Roma;

Teatro Regio di Torino;

Teatro comunale « Giuseppe Verdi » di Trieste;

Teatro « La Fenice » di Venezia;

Arena di Verona;

Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma;

visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ed in particolare l'articolo 15, comma 5, che ha sottoposto le suddette Fondazioni al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 convertito con legge 25 gennaio 2001, n. 6;

visti i bilanci delle fondazioni lirico-sinfoniche relativi all'esercizio 2003;

esaminati gli atti;

udito il relatore, consigliere dottor Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni per l'esercizio 2003;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente derivante dalla legge n. 259 del 1958 e dall'articolo 3, settimo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, possa darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze dei bilanci di esercizio — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — nonché della relazione come innanzi deliberata che, alla presente si unisce, perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche in premessa citate, corredata dai bilanci di esercizio per l'anno 2003, insieme alle relazioni degli organi amministrativi e di revisione.

ESTENSORE

Ruggero Antonietti

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 26 ottobre 2005.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE,
PER L'ESERCIZIO 2003

S O M M A R I O

Premessa	<i>Pag.</i>	13
Parte I – Ordinamento	»	14
1 – Fonti normative	»	14
2 – Aggiornamento del quadro normativo	»	16
3 – Gli statuti delle Fondazioni	»	19
4 – Gli organi	»	20
5 – Il patrimonio	»	23
6 – Il Fondo unico dello spettacolo (FUS)	»	24
7 – Regime tributario delle Fondazioni	»	29
Parte II – La gestione delle fondazioni nell'esercizio 2003 .	»	30
1 – Criteri di valutazione seguiti dalle fondazioni nella redazione dei bilanci	»	30
2 – Il personale	»	34
La gestione delle singole fondazioni	»	39
Conclusioni	»	140

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche relativa all'esercizio 2003, a norma dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958 n. 259.¹

¹ L'ultimo referto presentato attiene agli esercizi 2001 e 2002 - XIV Legislatura - Doc. XV n. 284 - Camera dei Deputati.

PARTE I**ORDINAMENTO****1 - Fonti normative**

- Legge 14 agosto 1967, n. 800** Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.
- Legge 30 aprile 1985, n. 163** Legge istitutiva del Fondo unico dello spettacolo (FUS).
- Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 57** Legge finanziaria 1996
- Decreto L.vo 29 giugno 1996, n. 367** Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.
- Decreto L.vo 23 aprile 1998, n. 134** Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, c.1, L. 59/97.
- D.M. Beni Culturali 10 giugno 1999, n. 239** Regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi dell'art. 24 del D.Lvo 29.6.96 n. 367.
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 503 del 18 novembre 2000** Dichiarazione dell'illegittimità costituzionale del D.Lvo 23 aprile 1998 n. 134.
- Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 convertito con legge 26 gennaio 2001, n. 6** Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche.
- Legge 8 novembre 2002, n. 264** Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport.
- Legge 11 novembre 2003, n. 310** Costituzione Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Legge 14 aprile 2004, n. 98 | Interventi a sostegno dell'attività dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia. |
| Legge 21 maggio 2004, n. 128 | Di conversione del decreto-legge 22 marzo 2004, 72, recante «Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo». |
| Legge 31 marzo 2005, n. 43 | Di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, recante «Disposizioni urgenti per l'Università e la ricerca, per i beni culturali, per il completamento di grandi opere strategiche...». |

2 – Aggiornamento del quadro normativo

Nelle precedenti relazioni sono state brevemente illustrate le disposizioni legislative concernenti la trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, la loro organizzazione caratterizzata dalla presenza negli organi di governo di soggetti privati e le loro specifiche funzioni.

Le condizioni e le modalità per la partecipazione alla gestione delle fondazioni di soggetti privati sono state recentemente modificate dagli articoli 3-bis e 3-quater del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito nella legge 21 maggio 2004, 128, nonché dall'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43. In particolare, è stata resa permanente la possibilità per i privati di partecipare alla gestione delle fondazioni; è stato ridotto, dal 12 all'8 per cento –peraltro ancorato ai soli contributi statali (art.3-ter, comma 7, del d.l.n.7/2005) e non più all'intera gestione- il limite minimo dell'apporto annuo alla gestione per consentire ai privati di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione; sono state meglio disciplinate la permanenza presso tale organo dei rappresentanti dei soci privati e le modalità di assunzione degli impegni finanziari da parte di tali soggetti.

Le innovazioni, per divenire operative, devono essere recepite dagli statuti delle fondazioni, per il cui adeguamento è stato previsto, dalla norma di cui all'articolo 3-septies del citato decreto-legge n. 7/2005, un periodo di centoventi giorni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Di conseguenza, fino all'esercizio 2004 restano operative le disposizioni illustrate nella precedente relazione. In particolare i soggetti privati possono nominare un rappresentante nel C.d.A. soltanto se, singolarmente o cumulativamente, assicurino per i primi 3 anni un apporto annuo alla gestione non inferiore al 12% dei finanziamenti per la gestione dell'attività della fondazione (art. 10, c. 3 del d.lgs n. 367/96, ora interamente sostituito).

L'apporto dei privati al patrimonio, per il primo quadriennio, non può superare il 40% del patrimonio complessivo della fondazione. (La recente riforma ha eliminato il limite temporale). L'importo minimo del concorso al patrimonio dei privati per divenire soci fondatori è stabilito dallo statuto, il quale deve, tra l'altro, disciplinare <<le modalità di partecipazione dei fondatori privati>>.

La partecipazione dei soggetti privati assume un importante ruolo nella gestione delle fondazioni in parola, in quanto, oltre ad incidere sulla composizione degli organi di governo delle fondazioni stesse, influisce sull'entità del contributo